

Unità Organizzativa: **Servizio Affari Generali**

Cavalese, 16 novembre 2011

Spett.
Istituti Scolastici
LORO SEDE

Prot. nr. 10269/11 02.01.04

OGGETTO: Assegni di Studio e Facilitazioni di Viaggio a. s. 2011/2012.
(L.P. 7 agosto 2006, n. 5 art. 72).

In allegato alla presente si trasmette copia dei bandi e dei modelli di domanda ai fini dell' "Assegno di Studio" destinato agli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, e delle "Facilitazioni di Viaggio" destinate agli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione, per l'anno scolastico 2011/2012, di cui alla L.P. 7 agosto 2006, n. 5, art. 72, con scadenza tassativa al **20 dicembre 2011**, e **con preghiera di darne adeguata conoscenza agli studenti residenti nella Comunità Territoriale della Val di Fiemme.**

Si coglie l'occasione per porgere i più distinti saluti.




CAVALESE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Trento)

- dott. Mario Andretta -

Allegati: c.s.

VG



COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA
VAL DI FIEMME

BANDO ANNO SCOLASTICO 2011/2012
per la concessione degli ASSEGNI DI STUDIO
ai sensi della Legge Provinciale 07 agosto 2006, n. 5

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO DI STUDIO

Gli assegni di studio di cui al presente bando sono previsti dall'art. 7 del D.P.P. 5 novembre 2007 n. 24-104/Leg. Regolamento di attuazione per l'esercizio del diritto allo studio della L.P. 07 agosto 2006, n. 5, artt. 71, 72 e 73).

La domanda di assegno di studio va presentata PREVIO APPUNTAMENTO al Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti n. 4, 38033 Cavalese – Servizio Istruzione, tassativamente entro il giorno **martedì 20 dicembre 2011**, nel seguente orario: dal lunedì al giovedì ore 08.30 -12.00 / 14.30 – 16.00 ed il venerdì 08.30 – 12.00.

(è importante non aspettare l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande !)

La domanda di assegno di studio va redatta presso il Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, con la presenza del richiedente (genitore o chi ha la patria potestà), utilizzando apposito programma informatico. A tale fine è necessario che l'interessato venga personalmente al Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, **prima del termine del 20.12.2011.**

Al fine di evitare lunghi periodi di attesa per la presentazione della domanda si raccomanda di prendere appuntamento telefonando direttamente allo stesso Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme ai numeri 0462 241316 oppure 0462 241327

Per la compilazione della domanda è necessaria la seguente documentazione:

1. la **dichiarazione ICEF** relativa ai dati di reddito e patrimonio già effettuata presso i soggetti abilitati (enti convenzionati come ad esempio i CAF e l'Ufficio Periferico PAT di Cavalese, Via Unterberger 5 - tel. 0462 231502).
La dichiarazione ICEF eventualmente già presentata per la richiesta di altre agevolazioni (per es. riduzione della tariffa del servizio di trasporto scolastico o per il servizio mensa), riferita ai redditi 2010 e al patrimonio al 31.12.2010 è valida anche per la domanda di assegno di studio.
2. l'allegato **modello di domanda**, contenente tutte le informazioni relative alla media dei voti dell'alunno e le spese scolastiche, necessarie per la successiva redazione della domanda di assegno di studio.

Presso il Servizio medesimo verrà così redatta la domanda di assegno di studio, che dovrà essere sottoscritta dall'interessato per autocertificazione. Si ricorda in proposito che la sottoscrizione dell'istanza non deve essere autenticata; ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del T.U., è sufficiente che il

richiedente apponga la propria firma in presenza del pubblico dipendente addetto al ritiro della domanda.

La procedura è completamente informatizzata ed il personale addetto collaborerà con i richiedenti per una corretta compilazione della domanda di assegno di studio.

Il Servizio è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura di presentazione della domanda (tel. 0462/241316 – 0462/241327).

Il presente bando con relativo modulo di raccolta dati, sarà disponibile presso i Comuni della Comunità Territoriale della Val di Fiemme e direttamente presso il Servizio Istruzione della Comunità. L'interessato potrà inoltre visitare il sito Internet <http://www.icef.provincia.tn.it> per effettuare, attraverso il cd. "modulo di trasparenza", una simulazione sull'ammissibilità ai benefici in oggetto.

2. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Possono beneficiare dell'assegno di studio gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

Sono escluse le provvidenze per le spese di iscrizione e frequenza (retta scolastica) per gli studenti frequentanti le seguenti istituzioni scolastiche paritarie, disciplinate dall'articolo 76 della L.P. 7/08/2006, n. 5:

1. COLLEGIO ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI, sede di Trento;
2. COLLEGIO ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI, sede di Rovereto;
3. ISTITUTO SACRO CUORE di Trento;
4. SCUOLA SACRA FAMIGLIA di Trento;
5. SCUOLA MARIA SS. BAMBINA di Trento;
6. ISTITUTO SALESIANO MARIA AUSILIATRICE di Trento;
7. ISTITUTO SALESIANO SANTA CROCE di Mezzano del Primiero;
8. SCUOLA RUDOLF STEINER di Trento;
9. VERONESI società cooperativa di Rovereto;
10. OXFORD CIVEZZANO società cooperativa di Civezzano;
11. GARDASCUOLA società cooperativa di Arco

3. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere residente in provincia di Trento;
- b) avere un'età non superiore ai venti anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda, (per il corrente anno scolastico sarà la data del 09 giugno 2012);
- c) avere ottenuto la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento; oppure nell'ambito del secondo ciclo d'istruzione e formazione essere iscritto per la seconda volta alla classe prima con un cambio dell'indirizzo di studi;
- d) sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad Euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- e) appartenere a un nucleo familiare la cui situazione economica riferita al reddito ed al patrimonio non superi i limiti riportati nel presente bando.
- f) per i minori in affidamento presso famiglie o presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E);
- g) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

4. TIPOLOGIE DI SPESA AMMESSE ALL'INTERVENTO

Ai fini della determinazione dell'assegno di studio verrà riconosciuta la spesa eccedente la franchigia pari ad Euro 50,00.

STUDENTI ISCRITTI PRESSO	TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA
A) ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROVINCIALI	<ul style="list-style-type: none">▪ convitto e alloggio▪ tasse di iscrizione e rette di frequenza (NB: non rientrano le spese di cancelleria o eventuali cauzioni versate alla Scuola)
B) ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PROVINCIALI E CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE GESTITI DA ENTI CONVENZIONATI (ai sensi dell'art. 11 L.P. 21/1978)	<ul style="list-style-type: none">▪ convitto e alloggio▪ tasse di iscrizione e rette di frequenza (NB: non rientrano le spese di cancelleria o eventuali cauzioni versate alla Scuola)
C) ISTITUZIONI PARITARIE CON SEDE IN PROVINCIA	<ul style="list-style-type: none">▪ convitto e alloggio
D) ISTITUZIONI PARITARIE CON SEDE FUORI PROVINCIA	<ul style="list-style-type: none">▪ convitto e alloggio▪ mensa▪ trasporto▪ libri di testo
E) ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E ISTITUZIONI FORMATIVE CON SEDE FUORI PROVINCIA	<ul style="list-style-type: none">▪ convitto e alloggio▪ mensa▪ trasporto▪ libri di testo▪ tasse di iscrizione e rette di frequenza (NB: non rientrano le spese di cancelleria o eventuali cauzioni versate alla Scuola)

NOTE:

(1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio deve sussistere il requisito dei validi motivi; in tal senso devono essere valutati:

- la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto, nonché dell'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza;
- l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dai Comprensori.

(2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale. Tali spese sono comunque riconosciute:

- agli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;

- agli studenti residenti in famiglia iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto di libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

- (3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia; la medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

5. MODALITA' DI CONCESSIONE E DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PER L'A.S. 2011/2012

L'assegno di studio viene erogato, sulla base delle spese riconosciute, tenendo conto della condizione economica familiare e del merito scolastico, fino all'ammontare massimo stabilito pari ad Euro 5.000,00.

Non sono concessi assegni di studio di importo inferiore ad Euro 50,00.

Le domande di assegno di studio devono essere presentate presso la Comunità di residenza **entro il 20 dicembre**; entro il 20 gennaio ciascun Ente approva la graduatoria definitiva dei beneficiari; su richiesta segnalata nel modulo di domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria approvata, da erogare entro il 20 febbraio; la residua parte del beneficio viene erogata a seguito dell'accertamento della spesa complessiva effettivamente sostenuta.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi dalla Provincia su altre leggi provinciali. E' cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. L'importo di tali ulteriori benefici dovrà essere autocertificato in sede di erogazione dell'assegno di studio per consentire eventuali rideterminazioni.

Qualora i fondi rispettivamente stanziati per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide.

In relazione alle spese sostenute ed ai fini di una corretta compilazione della domanda, si suggerisce all'interessato di presentarsi munito di documentazione attestante le spese ammissibili sostenute nell'anno scolastico 2011/12, e precisamente:

1. tessera di abbonamento servizio pubblico di trasporto studenti per l'anno scolastico 2011/12;
2. in caso di convitto, sia soluzione collegio, sia solo alloggio, copia del contratto di affitto dell'appartamento e/o dichiarazione del convitto riportante la spesa a carico dello studente per l'anno scolastico 2011/12;

3. *relativamente alla spesa per i libri di testo, documentazione probatoria ai fini fiscali inerente la spesa sostenuta, corredata da elenco rilasciato dalla scuola dei libri di testo adottati dalla classe frequentata dallo studente nell'anno scolastico di riferimento;*
4. *copia bollettini di c.c. postale relativi al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza (NB. Non rientrano le spese di cancelleria o eventuali cauzioni che vengono versate alle scuola);*
5. *la pagella dell'alunno relativa all'anno scolastico 2010/11.*

NB: tutte le spese richieste debbono poter essere documentate dall'interessato in sede di eventuale controllo delle dichiarazioni rese. La mancata esibizione della documentazione giustificativa da parte dell'interessato equivale a "presunzione di falsità di dichiarazione sostitutiva" con conseguenze penali per il dichiarante (rif. deliberazione G. PAT nr. 2389 dd. 04.10.02).

6. REDDITI E PATRIMONI DA DICHIARARE: ANNO DI RIFERIMENTO

Con riferimento all'anno scolastico 2011/12, per la valutazione della situazione economica familiare dovranno essere utilizzati, per quanto riguarda il reddito, i dati delle dichiarazioni 2011 relative all'anno 2010, e per quanto concerne il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, i dati riferiti al 31.12.2010, in quanto ultimi dati disponibili.

7. PARAMETRI ICEF E PESO DEL REDDITO E DEL PATRIMONIO IN RELAZIONE ALLA PARENTELA CON IL RICHIEDENTE

Il reddito del nucleo familiare di riferimento è considerato nelle seguenti percentuali in relazione al grado di parentela con il soggetto richiedente:

- al 100% per quanto riguarda il reddito del soggetto richiedente, del coniuge non separato legalmente e del convivente "more uxorio";
- al 50% per quanto riguarda il reddito del soggetto che abbia un grado di parentela di 1°, 2°, 3° o 4° grado o affine e di altri soggetti conviventi non parentali.

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza	€ 150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare	€ 20.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza	€ 30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa abitazione di residenza	€ 60.000,00
Prima Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	5%
Seconda Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	20%
Terza Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	60%
Reddito di riferimento	€ 50.000,00

8. CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

L'indicatore della situazione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, dei parametri fissati dalle disposizioni generali approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 di data 17 giugno 2010 e dei parametri fissati da queste disposizioni, utilizzando l'algoritmo di calcolo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1484 di data 25 giugno 2010.

9. LIMITI ICEF PER L'ACCESSO AI BENEFICI.

Sono ammessi all'assegno di studio, gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica ICEF pari o inferiore a 0,3529 (ICEF_sup), corrispondente a un reddito equivalente di 36.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica maggiore di ICEF_sup non sono ammessi all'assegno di studio.

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio, i minori in affido presso famiglie o presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

10. CALCOLO DELL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 7 AGOSTO 2006, N.5.

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico; quest'ultimo è valutato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio.

Scala di attribuzione del punteggio per il merito scolastico (da 6,0 a 10)

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22	6,7	34	7,4	37
6,1	24	6,8	34	7,5	39
6,2	26	6,9	35	7,6	40
6,3	28	7,0	35	7,7	42
6,4	30	7,1	35	7,8	45
6,5	32	7,2	36	7,9	47
6,6	33	7,3	36	8,0-10 e lode	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la Scuola Secondaria di Primo Grado nell'anno scolastico 2010/11, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio da assegnare è quello indicato nella precedente tabella.

Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo il voto di condotta e di religione.

VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

La Comunità Territoriale della Val di Fiemme, tramite il Servizio Istruzione effettuerà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

In presenza di dichiarazioni non veritiere, lo studente sarà tenuto alla restituzione della somma percepita e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per l'intera durata del corso di studi, oltre alle sanzioni penali previste dal citato DPR 445/2000.

Cavalese, 16 novembre 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
- dott. Mario Andretta -

MODELLO DI DOMANDA per la concessione dell'ASSEGNO DI STUDIO

anno scolastico 2011/2012

ai sensi della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 art. 72

(N.B. : scadenza il 20 dicembre 2011)

Cognome e nome del soggetto richiedente
(il genitore o colui che ha l'esercizio della potestà)

Sesso M F

Codice fiscale _____

Data di nascita _____

Prov. _____ Comune/Stato estero _____

Residenza _____

Via/P.zza _____

Nr. _____

Cap. _____

Telefono nr. _____

Cittadinanza _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

CHIEDE

la concessione dell'assegno di studio per l'anno scolastico 2011/2012

a favore di (Nome e cognome del figlio studente) _____

Sesso M F

iscritto presso l'Istituto _____

corso di studio _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, per formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguente al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

DICHIARA

➤ CHE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2359 DEL 11.11.2011 IL NUCLEO FAMILIARE È COMPOSTO DAI SEGUENTI COMPONENTI:

(1)	Cognome e nome	Codice Fiscale	Luogo e data di nascita	Parentela con il richiedente (2)	Studente nel 2010 a carico (3)	Soggetto invalido al 31.12.2010 Indicare le spese per l'invalidità (4)
1						
Attestazione ICEF nr. _____ dd. _____ presentata a _____						

2						
Attestazione ICEF nr. _____ dd. _____ presentata a _____						

3						
Attestazione ICEF nr. _____ dd. _____ presentata a _____						

4						
Attestazione ICEF nr. _____ dd. _____ presentata a _____						

5			
Attestazione ICEF nr. _____ dd. _____ presentata a _____			

6			
Attestazione ICEF nr. _____ dd. _____ presentata a _____			

(1) Ai fini del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, salvo quanto stabilito da quanto segue.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.p.;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con quale risulta residente.

Non fanno parte del nucleo familiare da valutare i minori affidati e le persone accolte con provvedimento amministrativo o dell'autorità giudiziaria, nonché le persone che prestano in modo esclusivo, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più componenti il nucleo familiare medesimo.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni della presente disciplina. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. Il genitore non coniugato con diversa residenza anagrafica dal genitore richiedente l'agevolazione fa parte del nucleo familiare del genitore richiedente l'agevolazione ad esclusione dei seguenti casi: a) non riconoscimento del figlio naturale; b) genitore con altri figli non riconducibili al genitore richiedente l'agevolazione.

(2) Specificare se: genitore, fratello/sorella, coniuge/partner, figlio/a (compresi adottivi e affiliati), altro parente o affine, altra convivente. Il figlio/a destinatario del beneficio va indicato come "studente".

(3) Indicare se il componente era uno studente a carico ai fini IRPEF nel corso dell'anno di riferimento dei redditi della domanda e non ha compiuto i 25 anni al 31/12/2010 anno di riferimento dei redditi.

(4) Soggetti invalidi ai sensi della deliberazione di Giunta Provinciale n. 1419 dd. 17 giugno 2010. Indicare le spese per l'invalidità.

➤ **CHE IL NUCLEO FAMILIARE CUI APPARTIENE IL BENEFICIARIO PRESENTA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:**

- è un nucleo familiare autonomo. Il nucleo si considera autonomo, ovvero formato dal solo studente destinatario del beneficio se sussistono contestualmente due condizioni:
- residenza esterna all'unità abitativa del nucleo familiare da un periodo minimo di almeno due anni;
 - possesso di un reddito minimo necessario per la sopravvivenza, fissato nel limite per determinare la persona fiscalmente a carico (€ 2.840,51).
- sono presenti figli minori e solo uno dei loro genitori per "famiglia con un solo genitore" si intende quella determinata dal verificarsi delle seguenti situazioni:
- morte del coniuge;
 - genitore non coniugato con figli a carico (ragazza madre o ragazzo padre);
 - separazione legale da almeno 3 anni rispetto al 31/12/2010;
 - divorzio attestato da apposito atto.
- in presenza di figli minori, entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati;
- sono presenti n. _____ componenti di sesso femminile che hanno svolto attività lavorativa per dodici mesi nell'anno di riferimento del reddito;
- l'abitazione di residenza (***) del richiedente è di _____ mq calpestabile.
- (***) *abitazione dove si risiede a qualsiasi titolo (proprietà, altro diritto reale, locazione, comodato, ecc.). Il dato va dichiarato con arrotondamento alla decina inferiore.*

➤ **CHE LO STUDENTE È IN REGOLA CON I REQUISITI DI MERITO RICHIESTI DAL BANDO:**

- Ha conseguito la promozione nell'a.s. 2010/2011 con la media dei voti di _____ (N.B.: ESCLUSO VOTO DI RELIGIONE E CONDOTTA)
- Frequenta una istituzione scolastica del tipo A B C D E (Vedere bando)
- Sostiene nell'a.s. 2011/2012 le seguenti spese documentabili (per le spese non ancora sostenute interamente indicare l'importo presunto):

Alloggio e/o convitto

€ _____

NB: tutte le spese richieste debbono poter essere documentate dall'interessato in sede di eventuale controllo delle dichiarazioni rese. La mancata esibizione della documentazione giustificativa da parte dell'interessato equivale a "presunzione di falsità di dichiarazione sostitutiva" con conseguenze penali per il dichiarante (rif. deliberazione G. PAT nr. 2389 dd. 04.10.02).

Trasporto

Solo per istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni scolastiche formative con sede fuori Provincia solo per la parte di spesa non coperta con l'abbonamento studenti provinciale

€ _____

Mensa

Solo per istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni scolastiche formative con sede fuori Provincia

€ _____

Libri di testo

Solo per istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni scolastiche formative con sede fuori Provincia, solo fino al 2° anno di frequenza del 2° ciclo di istruzione e formazione.

€ _____

Tasse di iscrizione

Solo per istituzioni scolastiche provinciali, istituzioni scolastiche statali, istituzioni formative con sede fuori Provincia

€ _____

Fruisce di altri interventi a sostegno delle suddette spese scolastiche:

NO

SI

erogati da _____ per un importo di € _____

NB: L'assegno di studio NON è cumulabile con altri assegni, borse di studio concessi dalla Provincia su altre leggi provinciali. E' cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. L'importo di tali ulteriori benefici dovrà essere autocertificato in sede di erogazione dell'assegno di studio per consentire eventuali rideterminazioni.

Il sottoscritto richiede che la liquidazione dell'assegno di studio avvenga:

in unica soluzione dopo l'accertamento della spesa;

con anticipo del 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria e successivo saldo;

tramite una delle seguenti modalità (indicare i dati dello studente beneficiario se maggiorenne):

- assegno non trasferibile intestato a _____ presso l'Istituto bancario _____

- accreditato su c/c bancario intestato a _____ con sede a _____ cod. IBAN _____

Luogo, _____ **data** _____ **firma del richiedente** _____

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Informativa dell'interessato ai sensi dell'art. 13 - Legge 196/2003 e degli artt. 23, 18 e 19 e seg. della Legge stessa.

(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali)

Ai sensi dell'articolo 13 della legge 196/2003, La informiamo che i dati da Lei conferiti sono trattati dalla Comunità Territoriale della Val di Fiemme con sede a Cavalese quale titolare del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 196/2003.

Il trattamento dei dati personali conferiti verrà effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dalla legge in materia di diritto allo studio e in relazione ai conseguenti obblighi ad essi collegati.

I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico.


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dalla legge in materia di diritto allo studio e dagli obblighi contabili e fiscali. L'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento può comportare l'impossibilità, da parte della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici.

I dati raccolti non saranno né comunicati né diffusi.

L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dalla Legge 196/2003, conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. La cancellazione e il blocco riguardano dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione presuppone un motivo legittimo. Per esercitare questi diritti potrà rivolgersi al Segretario pro - tempore presso la sede legale dell'Ente.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Istruzione, il Segretario dott. Mario Andretta.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^



COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA
VAL DI FIEMME

BANDO ANNO SCOLASTICO 2011/2012
per la concessione delle FACILITAZIONI DI VIAGGIO
ai sensi della Legge Provinciale 07 agosto 2006, n. 5 art. 72

Le facilitazioni di viaggio di cui al presente bando sono previste dall'art. 9 comma 1 lettera c) del D.P.P. 5 novembre 2007 n. 24-104/Leg, Regolamento di attuazione per l'esercizio del diritto allo studio della L.P. 07 agosto 2006, n. 5, artt. 71, 72 e 73).

La domanda di facilitazione di viaggio va presentata PREVIO APPUNTAMENTO alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti n. 4, 38033 Cavalese – Servizio Istruzione, tassativamente entro il giorno **martedì 20 dicembre 2011**, nel seguente orario: dal lunedì al giovedì ore 08.30 -12.00 / 14.30 – 16.00 ed il venerdì 08.30 – 12.00.

(è importante non aspettare l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande !)

La domanda di facilitazione di viaggio va redatta presso il Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, con la presenza del richiedente (genitore o chi ha la patria potestà), utilizzando apposito programma informatico. A tale fine è necessario che l'interessato venga personalmente al Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, **prima del termine del 20.12.2011**.

Al fine di evitare lunghi periodi di attesa per la presentazione della domanda si raccomanda di prendere appuntamento telefonando direttamente allo stesso Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme ai numeri 0462 241316 oppure 0462 241327

Per la compilazione della domanda è necessaria la seguente documentazione:

1. la **dichiarazione ICEF** relativa ai dati di reddito e patrimonio già effettuata presso i soggetti abilitati (enti convenzionati come ad esempio i CAF e l'Ufficio Periferico PAT c/o la Comunità Territoriale della Val di Fiemme).
La dichiarazione ICEF eventualmente già presentata per la richiesta di altre agevolazioni (per es. riduzione della tariffa del servizio di trasporto scolastico o per il servizio mensa), riferita ai redditi 2010 e al patrimonio al 31.12.2010 è valida anche per la domanda di facilitazione di viaggio.
E' possibile presentare la domanda di facilitazione di viaggio anche senza aver fatto la dichiarazione ICEF, in tal caso il contributo sarà erogato in Fascia 2.
2. l'allegato **modello di domanda**, contenente tutte le informazioni necessarie per la successiva redazione della domanda di facilitazione di viaggio.

Presso il Servizio medesimo verrà così redatta la domanda di facilitazione di viaggio, che dovrà essere sottoscritta dall'interessato per autocertificazione. Si ricorda in proposito che la sottoscrizione dell'istanza non deve essere autenticata; ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del T.U., è sufficiente che il richiedente apponga la propria firma in presenza del pubblico dipendente addetto al ritiro della domanda.

La procedura è completamente informatizzata ed il personale addetto collaborerà con i richiedenti per una corretta compilazione della domanda.

Il Servizio è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura di presentazione della domanda (tel. 0462/241316 – 0462/241327).

Il presente bando con relativo modulo di raccolta dati, sarà disponibile presso i Comuni della Comunità Territoriale della Val di Fiemme e direttamente presso il Servizio Istruzione del Comprensorio della Valle di Fiemme.

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO

1. Possono fruire della facilitazione di viaggio gli **studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti in provincia di Trento e di età non superiore ai vent'anni** a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 9 giugno 2012.
2. **La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica.**
La facilitazione consiste in un **contributo forfetario** rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. Nel caso di carenza di un idoneo servizio di trasporto pubblico per l'intero tragitto, il contributo forfetario è rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o il domicilio dello studente e la sede dell'istituzione scolastica o formativa frequentata.
3. La facilitazione di viaggio **può essere concessa se il percorso non coperto da servizio pubblico è superiore a 3 chilometri.** Tale misura costituisce franchigia ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo.
4. La facilitazione di viaggio è riconosciuta sia nel caso di trasporto effettuato direttamente dalla famiglia con mezzo proprio, sia nel caso di trasporto effettuato a mezzo vettore.
 - a. Nel caso di **trasporto con mezzo proprio**, il contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento è calcolato sulla base dei seguenti parametri:
 - Distanza chilometrica coperta con mezzo proprio, al netto della franchigia di cui al punto 3, considerata per il viaggio di andata e per quello di ritorno;
 - Numero complessivo di trasporti effettuati: nel caso di trasporto giornaliero è considerata la durata in giorni dell'anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale approvato con delibera della Giunta provinciale; nel caso di trasporto settimanale sono considerate nr. 33 settimane di attività curricolare;
 - Rimborso chilometrico pari a 10 centesimi o a 5 centesimi in relazione alla condizione economica familiare ICEF.Se il trasporto con mezzo proprio riguarda più di uno studente per famiglia, è riconosciuta una sola facilitazione di viaggio, sebbene il medesimo sia effettuato per distanze o frequenze diverse; in tal caso, ai fini del calcolo del contributo, i parametri sopra indicati sono riferiti allo studente trasportato con maggiore distanza chilometrica non servita da mezzo pubblico e con frequenza di trasporto maggiore.
 - b. Nel caso di **trasporto a mezzo vettore**, la facilitazione di viaggio è erogata, in via ordinaria, sulla base della spesa a carico della famiglia, come certificata da idonea documentazione fiscale, applicando il seguente criterio: rimborso pari all'80% della spesa o al 40% della spesa in relazione alla condizione economica familiare ICEF.
La facilitazione di viaggio per il trasporto a mezzo vettore è comunque erogata in base al parametro chilometrico di cui alla lettera a), se con tale criterio risulta inferiore a quella che sarebbe erogata in via ordinaria.
5. Ai fini della valutazione della condizione economica familiare è applicata la disciplina ICEF, le misure del beneficio sono stabilite nei seguenti modi:
 - se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 0,3529 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 10 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all'80% della spesa sostenuta;
 - se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica superiore a 0,3529 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 5 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa sostenuta.**La facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.**

Il beneficio è comunque concesso fino all'importo massimo di Euro 400,00 per un figlio e di Euro 700,00 per due o più figli.

La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell'accertamento della spesa riconosciuta effettivamente sostenuta.

REDDITI E PATRIMONI DA DICHIARARE: ANNO DI RIFERIMENTO

Con riferimento all'anno scolastico 2011/12, per la valutazione della situazione economica familiare dovranno essere utilizzati, per quanto riguarda il reddito, i dati delle dichiarazioni 2011 relative all'anno 2010, e per quanto concerne il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, i dati riferiti al 31.12.2010, in quanto ultimi dati disponibili.

PARAMETRI ICEF E PESO DEL REDDITO E DEL PATRIMONIO IN RELAZIONE ALLA PARENTELA CON IL RICHIEDENTE

Il reddito del nucleo familiare di riferimento è considerato nelle seguenti percentuali in relazione al grado di parentela con il soggetto richiedente:

- al 100% per quanto riguarda il reddito del soggetto richiedente, del coniuge non separato legalmente e del convivente "more uxorio";
- al 50% per quanto riguarda il reddito del soggetto che abbia un grado di parentela di 1°, 2°, 3° o 4° grado o affine e di altri soggetti conviventi non parentali.

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza	€ 150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare	€ 20.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza	€ 30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa abitazione di residenza	€ 60.000,00
Prima Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	5%
Seconda Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	20%
Terza Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	60%
Reddito di riferimento	€ 50.000,00


CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

L'indicatore della situazione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, dei parametri fissati dalle disposizioni generali approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 di data 17 giugno 2010 e dei parametri fissati da queste disposizioni, utilizzando l'algoritmo di calcolo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1484 di data 25 giugno 2010.

VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

La Comunità Territoriale della Val di Fiemme, tramite il Servizio Istruzione effettuerà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. In presenza di dichiarazioni non veritiere, lo studente sarà tenuto alla restituzione della somma percepita e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per l'intera durata del corso di studi, oltre alle sanzioni penali previste dal citato DPR 445/2000.

Cavalese, 16 novembre 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

- dott. Mario Andretta -



COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA
VAL DI FIEMME

**DOMANDA per la concessione della FACILITAZIONE DI VIAGGIO
di cui all'articolo 72 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5
(anno scolastico 2011/2012)**

(N.B. : scadenza il 20 dicembre 2011)

Il sottoscritto (*cognome e nome del soggetto richiedente*) _____
(*il genitore o colui che ha l'esercizio della potestà*)

Codice fiscale _____ Sesso M F

Data di nascita _____ Prov. _____ Comune/Stato estero _____

Residenza _____ Via/p.zza _____ nr. _____ Prov. _____

Cap. _____ Telefono nr. _____ Cittadinanza _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

CHIEDE

la concessione della **FACILITAZIONE DI VIAGGIO** per l'anno scolastico 2011/2012

a favore di (*cognome e nome studente*) _____

Codice fiscale _____ Sesso M F

Data di nascita _____ Prov. _____ Comune/Stato estero _____

Residente in _____ Via/p.zza _____ nr. _____ Prov. _____

Cittadinanza _____ iscritto presso l'Istituto _____

Con sede in _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 (T.U. sulla documentazione amministrativa), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

- Che lo studente è residente in provincia di Trento al momento di presentazione della domanda;
- Che lo studente non ha un'età superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento;
- Che lo studente non fruisce di un mezzo di trasporto pubblico idoneo a raggiungere in tempo utile la sede scolastica;
- Che tra la propria abitazione e la prima fermata di un mezzo pubblico utile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa vi è una distanza di chilometri _____ (al netto della franchigia di 3 km);
Ovvero:
- Che tra la propria abitazione e la sede scolastica o formativa frequentata vi è una distanza non servita da mezzo pubblico pari a chilometri _____ (al netto della franchigia di 3 km);
- Che la famiglia provvede al trasporto scolastico:
 - con mezzo proprio
 - a mezzo vettore, con una spesa annuale pari ad € _____
- Che il trasporto scolastico al quale provvede la famiglia:
 - è giornaliero
 - settimanale
- Che la domanda di facilitazione di viaggio
 - non è stata presentata per altri figli
 - è stata presentata per altri figli (indicare nome e cognome) _____

ALLEGA

- documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso alle agevolazioni tariffarie in materia di diritto allo studio; l'esito di idoneità all'assegno di studio consente l'erogazione della facilitazione di viaggio in Fascia 1; l'esito di non idoneità all'assegno di studio consente l'erogazione della facilitazione di viaggio in Fascia 2.**

Il sottoscritto richiede che la liquidazione del beneficio avvenga tramite una delle seguenti modalità (indicare i dati dello studente beneficiario se maggiorenne):

- assegno non trasferibile intestato a _____
- accredito su c/c bancario: intestato a _____

IBAN _____
Istituto bancario _____
con sede a _____

(luogo e data)

(firma del richiedente)

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

sottoscritta in mia presenza

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

(luogo e data)

(timbro dell'Ente e firma dell'addetto)

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

NOTE INFORMATIVE

1) Veridicità delle dichiarazioni

La Comunità Territoriale della Val di Fiemme, tramite il Servizio Istruzione effettuerà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

In presenza di dichiarazioni non veritiere, lo studente sarà tenuto alla restituzione della somma percepita e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per l'intera durata del corso di studi, oltre alle sanzioni penali previste dal citato DPR 445/2000.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

2) Informativa dell'interessato ai sensi dell'art. 13 - Legge 196/2003 e degli artt. 23, 18 e 19 e seg. della Legge stessa.

(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali)

Ai sensi dell'articolo 13 della legge 196/2003, La informiamo che i dati da Lei conferiti sono trattati dalla Comunità Territoriale della Val di Fiemme con sede a Cavalese quale titolare del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 196/2003.

Il trattamento dei dati personali conferiti verrà effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dalla legge in materia di diritto allo studio e in relazione ai conseguenti obblighi ad essi collegati.

I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dalla legge in materia di diritto allo studio e dagli obblighi contabili e fiscali. L'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento può comportare l'impossibilità, da parte della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici.

I dati raccolti non saranno né comunicati né diffusi.

L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dalla Legge 196/2003, conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. La cancellazione e il blocco riguardano dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione presuppone un motivo legittimo. Per esercitare questi diritti potrà rivolgersi al Segretario pro tempore presso la sede legale dell'Ente.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dei Servizi Scolastici, il Segretario dott. Mario Andretta.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^